



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO :

POSTICIPO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA SECONDA E ULTIMA RATA DI RISCOSSIONE DELLA TARES – TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI – 2013

L'anno **duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore 19 e minuti 30 nella sala consiliare comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
APPIANI Angelo	Consigliere comunale	P	
MUSSINI Luca	Consigliere comunale	P	
ALBERINI Barbara	Consigliere comunale	P	
ZECCHINA Pieremilio	Consigliere comunale	P	
FALEO Nicola	Consigliere comunale	P	
MINOGLIA Angelo Giuseppe	Consigliere comunale	P	
FASCIGLIONE Tiziano	Consigliere comunale	P	
BAROZZI Gianpietro	Consigliere comunale	P	
ZINETTI Ornella	Consigliere comunale	P	
GNACCARINI Remo	Consigliere comunale	P	
ROSSI Ennio	Consigliere comunale	P	
AMADEI Paolo	Consigliere comunale	P	
ARRIGONI Anna Maria	Consigliere comunale	P	
GHISINI Luisa	Consigliere comunale	P	
ALIPRANDI Igor	Consigliere comunale	P	
ROCCA Claudio	Consigliere comunale	P	
Totale		16	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPODICI DOTT. GIUSEPPEil quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CERVI Pierino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato in oggetto.

Delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/10/2013

OGGETTO: POSTICIPO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA SECONDA E ULTIMA RATA DI RISCOSSIONE DELLA TARES – TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI – 2013

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 12 del 4 luglio 2013 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARES – Tassa sui rifiuti e servizi;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 13 del 4 luglio 2013 di approvazione del piano finanziario, delle tariffe, del numero di rate, delle relative scadenze, delle modalità di gestione e riscossione per l'anno 2013 della TARES, che definiva quale termine di scadenza di pagamento della seconda e ultima rata TARES il 16.11.2013;

POSTO che la TARES istituita per l'anno 2013 verrà abrogata nel 2014 e sostituita da una nuova tassa denominata ad oggi SERVICE TAX -Tassa sugli immobili per gestione rifiuti e servizi indivisibili - come anticipato dal Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 - e che pertanto non sarà possibile effettuare alcun conguaglio come previsto dal Regolamento TARES all'art. 19 Riduzioni, punto 7 che recita 7 “La determinazione della riduzione viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi avvisi di pagamento della tariffa” bensì sarà necessario effettuare gli eventuali conguagli nella rata di saldo TARES 2013;

VISTA l'allegata risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 9 settembre 2013 in cui il Ministero fornisce chiarimenti in merito alla riscossione della TARES e in particolare ai seguenti argomenti:

1. Versamento della maggiorazione standard per i servizi indivisibili (quota statale) nel 2013;
2. Posticipo delle rate TARES al 2014.

POSTO che il Comune di Canneto sull'Oglio ha valutato l'argomento di cui al punto 1. della risoluzione ministeriale - Versamento della maggiorazione standard per i servizi indivisibili (quota statale) traendone le seguenti conclusioni:

- a) nei casi di riduzione previsti dal Regolamento TARES (redatto sul modello ministeriale), la maggiorazione standard viene ridotta della stessa percentuale in cui vengono ridotte la parte fissa e/o la parte variabile della tariffa spettante al Comune;
- b) le riduzioni spettanti alle utenze non domestiche per il “recupero” (art. 19 del Regolamento TARES) sono determinabili esclusivamente dopo il 31.01.2014 data entro cui le ditte devono presentare la dichiarazione TARES per il 2013 allegando la documentazione per l'intero anno precedente al fine di ottenere una riduzione massima del 90% sulla parte variabile della tariffa;
- c) l'importo della maggiorazione standard per le utenze non domestiche pertanto non è definibile se non dopo il 31.01.2014 e di conseguenza riscuotibile dopo questa data.

POSTO che il Comune di Canneto sull'Oglio ha valutato l'argomento di cui al punto 2. della risoluzione ministeriale Posticipazione delle rate TARES al 2014 traendone le seguenti conclusioni:

- a) per le utenze non domestiche è possibile riscuotere il saldo del 50% del tributo spettante al Comune e alla Provincia e l'intera maggiorazione standard spettante allo Stato esclusivamente dopo il 31.01.2014, cioè dopo la presentazione della dichiarazione TARES per le "riduzioni" e l'effettuazione dei relativi conteggi, compresa la riduzione sulla maggiorazione standard;
- b) per le utenze domestiche, anche in considerazione dell'entità degli importi da pagare e della vicinanza della seconda e ultima rata stabilita per il 16.11.2013 alla prima rata scaduta il 16.10.2013, di rimandare il pagamento del saldo del 50% spettante al Comune e alla Provincia, dopo il 31.01.2014;

VISTA la nota di approfondimento dell'IFEL del 30.09.2013 in cui si ribadiscono le lacune normative indicate in precedenza;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di procedere al posticipo della data di scadenza della seconda e ultima rata a conguaglio della TARES 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

POSTO che, ai sensi delle norme transitorie per l'anno 2013 stabilite dal DL n. 35/2013, in riferimento al versamento del tributo, al fine di consentire ai Comuni il corretto temperamento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse; a condizione che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

VISTA la circolare 29 aprile 2013 n. 1/DF recante chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 il quale rammenta che la competenza a decidere in merito alle scadenze ed al numero delle rate della TARES è del consiglio comunale a norma dell'art. 14, comma 22, lett. e) del D.L. n. 201 del 2011.

DELIBERA

- **DI POSTICIPARE** al 16.04.2014 la scadenza di pagamento della seconda e ultima rata a conguaglio della TARES – Tassa rifiuti e servizi - 2013;
- **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Canneto sull'Oglio almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento della rata di saldo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Giuseppe Capodici, in qualità di Responsabile del Settore Direzione generale e Controllo;*

Relaziona l'argomento l'Assessore Luciano Pastorio;

Seguono i seguenti interventi:

Rocca: *prendiamo atto della solerzia e attenzione che l'Amministrazione ha posto nell'argomentare la proposta di posticipo della seconda e ultima rata di riscossione della TARES 2013. Quasi tutta l'argomentazione fornita fa pensare che il motivo principale per cui si chiede lo spostamento del pagamento sia legato all'impossibilità di applicare le riduzioni spettanti alle utenze non domestiche, che sono determinabili solo dopo il 31 gennaio 2014 e solo all'ultimo e in seconda pagina vengono portate le argomentazioni che, secondo noi, devono essere considerate la base fondante di questo spostamento e cioè: **per le utenze domestiche l'entità degli importi da pagare e la vicinanza temporale fra le due rate della tassa (16 ottobre e 16 novembre)**. A scanso di equivoci, ribadiamo subito che siamo favorevoli a questo spostamento di data, anzi saremmo favorevoli all'abolizione totale, se ciò fosse possibile. Abbiamo altresì notato, che nella proposta è citato il DL 35/2013 che all'articolo 10.2.a recita: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, **almeno trenta giorni prima della data di versamento**; e allora ci verrebbe spontaneo chiedere a questa Amministrazione come mai se già la legge prescrive di portare a conoscenza dei contribuenti il numero delle rate e la loro scadenza con un mese di anticipo, a Canneto siamo stati informati dell'importo della prima rata nemmeno una settimana prima della data limite del pagamento? Cos'è che non ha funzionato? Chi ha mancato? A chi attribuire le colpe di tale assurdo disservizio? Ma non faremo queste domande perché non siamo sprovveduti e sappiamo che in politica le colpe non hanno mai un padre e sono sempre attribuibili a qualcun altro o qualcosa'altro, prendiamo atto che questa Amministrazione ha fatto una pessima figura nei confronti dei nostri concittadini considerato che la TARES è stata deliberata in data 4 luglio e le prime cartelle sono arrivate attorno il 10 ottobre. Il precipitoso spostamento dei limiti di mora non ha di certo migliorato l'immagine, se mai ha rafforzato nei contribuenti l'idea che era stata fatta una grave mancanza e si stava cercando di mettere una toppa. Vogliamo sperare che ad aprile 2014 non si debbano ripetere gli stessi errori.*

Pastorio: *è chiaro che l'Amministrazione comunale è conscia che c'è stato un disguido. A chi è venuto si è chiesto scusa. L'Amministrazione comunale si assume la responsabilità anche se le problematiche sono di tipo tecnico. C'è stato un problema con le spedizioni.*

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CERVI Pierino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data **8/11/2013** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva in data **18/11/2013**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPODICI DOTT. GIUSEPPE

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

FAVOREVOLE
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to CAPODICI dott. Giuseppe

FAVOREVOLE
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
BARCELLARI Nicla

=====